

DECISIONI

DECISIONE 2014/147/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

"Articolo 3

considerando quanto segue:

Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾.

— persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

(2) Il 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2136 (2014) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede un'ulteriore deroga alla misura relativa agli armamenti e materiale connesso e modifica i criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 marzo 2008.

— capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

(3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

— capi politici e militari delle milizie congolese, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

(4) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

— persone o entità attive nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"d) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza finanziaria o tecnica o formazione, destinate esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione africana o ad uso di quest'ultima.";

— persone o entità attive nella RDC e implicate nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

— persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella RDC;

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

— persone o entità che sostengono i gruppi armati nella RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro o fauna selvatica e suoi prodotti;

- persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
- persone o entità che pianificano, dirigono, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO);
- persone o entità che forniscono assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni e servizi a una persona o entità designata, o a sostegno della stessa.

L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON
